

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA "43^a FOIRE D'ÉTÉ"

Ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2, articolo 6, comma 1, lettera b), e articolo 7, e successive modificazioni.

OMISSIS

ART. 7

“FOIRE D'ETE’ – L’ATELIER”

1. All'interno della manifestazione è allestito un padiglione “Foire d'Eté – L'Atelier” riservato esclusivamente ai produttori professionali ed ai Maestri Artigiani, limitatamente alle produzioni per cui risultano iscritti nell'Albo dei Maestri Artigiani, per l'esposizione e la vendita di prodotti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 2/2003.
2. Il padiglione “Foire d'Eté – L'Atelier”, che ha lo scopo di valorizzare e promuovere l'artigianato valdostano praticato professionalmente, nonché la qualifica di Maestro Artigiano si svolge dal 3 al 7 agosto 2011. Gli orari di svolgimento sono determinati dalla struttura regionale competente.
3. Gli assegnatari di spazi nell'Atelier avranno la possibilità di realizzare dimostrazioni delle tecniche manuali per la realizzazione della propria produzione negli spazi e negli orari previsti dalla struttura competente.
4. E' fissato un tetto massimo di espositori pari a 64, in considerazione della disponibilità degli spazi, della dimensione e delle caratteristiche delle strutture commisurate alla superficie della Piazza Chanoux. Per l'ammissione qualora si superi il tetto dei 64 si procede alla formazione di una graduatoria in relazione a:
 - la priorità degli espositori del settore tradizionale rispetto a quelli del settore oro e argento, rame, vetro e ceramica
 - l'anzianità di partecipazione all'Atelier (edizioni invernali + edizioni estive), graduando, se del caso, i soggetti all'interno del proprio settore di appartenenza. In caso di parità è data precedenza alle imprese con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui alla L.R. 30.11.2001, n. 34;
 - l'obbiettivo di raggruppare in modo omogeneo espositori della stessa categoria produttiva al fine di favorire la migliore distintività collettiva e la relativa più efficace visibilità.

Le imprese di qualunque settore avranno comunque la precedenza rispetto ai Maestri Artigiani non più titolari di impresa.

5. L'Amministrazione regionale fornisce servizi di informazione, vigilanza e pulizia ma non garantisce assistenza agli stand nei quali non è ammesso l'accesso dei visitatori in assenza dei titolari. La presenza degli espositori o di loro incaricati presso gli stand è prevista durante tutto il periodo di apertura ed è comunque obbligatoria nella giornata di svolgimento della Foire d'Eté oltre che nelle altre date e negli orari che sono stabiliti dalla struttura regionale competente e preventivamente comunicata agli espositori. E' consentita la presenza di un solo incaricato per più imprese solo in caso di spazi espositivi condivisi, espressamente concessi.

6. A chi è interessato a partecipare è richiesto il deposito di una cauzione pari a €300,00. Il versamento sarà effettuato secondo le modalità individuate dal Dirigente della struttura competente. La cauzione è restituita al termine della manifestazione, a fronte di una regolare partecipazione consistente, o in caso:
 - nel pieno rispetto di tutte le clausole e degli orari previsti;
 - nel saldo del noleggio degli arredi supplementari richiesti all'impresa allestitrice entro il termine di 3 mesi.
7. Agli espositori è garantito (esclusi i box riservati ai mobili) un allestimento base composto da volumi espositivi, mensole e bancone; è invece a loro carico l'integrazione e/o la sostituzione degli elementi dell'allestimento base proposto, concordando le modifiche direttamente con l'impresa allestitrice che è individuata dalla struttura regionale competente. Ogni eventuale arredo o allestimento che l'espositore volesse presentare in modo autonomo dovrà essere preventivamente approvato, in forma scritta, dalla Direzione competente; l'inosservanza di quanto previsto dal presente comma comporterà l'incameramento della cauzione.
8. I produttori professionali che partecipano all'iniziativa possono, mediante domanda in competente bollo, ottenere anche un banco lungo il percorso della Fiera.
9. L'adesione all'invito a partecipare, unitamente alla ricevuta del deposito della cauzione, deve essere presentata entro il termine fissato dalla struttura regionale competente. Tale termine è comunicato nella lettera di invito. Entro la stessa data devono essere richiesti eventuali abbinamenti e/o condivisione di spazi.
10. Nel settore tradizionale sono individuate 3 distinte aree, in presenza di almeno dieci espositori per ogni area:
 - mobili;
 - sculture (esclusivamente pezzi unici come da definizione DGR n. 3603 del 6.10.2003), sono pertanto esclusi le riproduzioni seriali e gli oggetti d'uso che conservano la propria funzione, ancorché scolpiti;
 - oggettistica (produzioni artigianali delle categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f), h) ed i) della l.r. 2/2003.
11. E' inoltre individuata un'unica area per i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale citata: rame, ceramica, vetro, oro e argento.
12. La superficie è assegnata d'ufficio in base ai seguenti criteri:
 - 12 mq circa per ogni mobiliere
 - 8 mq circa per ogni scultore
 - 8 mq circa per ogni produttore di oggettistica, sia tradizionale appartenente al settore oro, argento, rame, vetro e ceramica ;(eventuali variazioni della superficie degli stand, in relazione al numero totale degli espositori e della superficie disponibile della struttura espositiva, sono decise dalla struttura regionale competente).
13. Gli spazi destinati alle 4 categorie saranno opportunamente evidenziati in modo cromatico.
14. Tutti gli spazi saranno rivolti verso l'esterno della struttura. L'assegnazione delle differenti aree sarà stabilita dalla struttura regionale competente anche in relazione alle domande pervenute per le diverse aree.
15. L'assegnazione degli stand avviene attraverso le seguenti modalità e procedure :
 - a) sono formate distinte graduatorie per aree: 1 per i mobili, 1 per le sculture, 1 per l'oggettistica e 1 per il settore oro, argento, rame, vetro e ceramica;
 - b) i partecipanti sono invitati ad un incontro nel quale si procede all'assegnazione degli spazi su chiamata in ordine di graduatoria; in caso di parità di graduatoria, la precedenza è data alle imprese in possesso della qualifica di "maestro artigiano" e, in subordine, a sorteggio da eseguirsi al momento;

- c) alle imprese ed ai maestri artigiani assenti all'incontro, gli spazi saranno successivamente assegnati d'ufficio nelle aree di competenza;
 - d) in caso di abbinamento fra due imprese la posizione in graduatoria sarà in funzione dell'anzianità media (somma dell'anzianità delle 2 imprese diviso 2);
 - e) all'interno di ognuna delle 3 aree del settore tradizionale (mobili – sculture – oggettistica), su richiesta, è possibile la concessione di spazi contigui per i produttori aderenti ad una unica associazione (che abbia depositato atto costitutivo e statuto presso l'Assessorato attività produttive); in tal caso la scelta degli spazi sarà effettuata in base all'anzianità media di tutti i richiedenti;
 - f) in caso di abbinamento fra produzioni tradizionali differenti, la posizione in graduatoria sarà considerata nell'area oggettistica, in caso di abbinamento fra settori tradizionale e settore oro, argento, rame, vetro e ceramica, la posizione in graduatoria sarà considerata in quest'ultimo settore;
 - g) in caso di abbinamento o raggruppamento espressamente richiesto nell'adesione alla manifestazione, all'incontro suddetto sarà sufficiente la presenza di un solo artigiano.
16. La superficie effettivamente assegnata è comunicata direttamente ai partecipanti in occasione dell'incontro succitato.
17. Almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa, la struttura regionale competente comunica ai partecipanti le date e gli orari per l'allestimento degli stand. Gli espositori sono tenuti a non allontanarsi dallo stand fino ad avvenuta comunicazione dell'esito favorevole del sopralluogo effettuato ai sensi dell'art. 8, comma 1.
18. Il controllo sull'ammissibilità della produzione esposta è effettuato ai sensi del successivo articolo 8.
19. La mancata partecipazione, dovuta esclusivamente a gravi e documentati motivi, deve essere segnalata tempestivamente alla struttura regionale competente e comunque almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione, pena l'esclusione dalle manifestazioni organizzate dalla struttura regionale competente per un periodo di 14 mesi. La mancata partecipazione comporta COMUNQUE l'incameramento della cauzione.

ART. 8 VIGILANZA

1. La vigilanza sul corretto svolgimento della manifestazione è svolta:
 - dal personale della struttura regionale competente per la regolare occupazione dei banchi e degli spazi assegnati;
 - dai membri esperti della commissione tecnica dell'IVAT, eventualmente integrata da esperti individuati dall'Amministrazione regionale, per l'ammissibilità della produzione esposta.
2. Gli incaricati della vigilanza sono autorizzati, in caso di presunte violazioni contestate verbalmente agli espositori, a fotografare la produzione non conforme, unitamente al cartello indicativo del banco assegnato. Le fotografie sono pertanto allegate al verbale complessivo consegnato alla struttura regionale competente per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 9.
3. Gli incaricati della vigilanza sono altresì autorizzati, in caso di dubbio sull'autenticità della dichiarazione relativa ai materiali utilizzati, a prelevare l'oggetto esposto contestato, rilasciandone ricevuta, per effettuare esami di laboratorio.
4. Gli incaricati della vigilanza, rispettivamente alle funzioni loro assegnate, possono imporre la rimozione di manufatti non ritenuti ammissibili.

ART. 9 SANZIONI

1. E' previsto il ritiro del cartello indicativo del banco assegnato e l'allontanamento immediato dalla fiera, da parte del personale della struttura regionale competente, nei seguenti casi:
 - a) accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda di partecipazione; in tale caso è prevista anche l'adozione dei provvedimenti di legge;
 - b) rifiuto di rimuovere scaffalature, alzatine, tettoie e similari, a seguito di segnalazione dell'esercente commerciale e di verifica del personale della struttura regionale competente;
 - c) spostamento del banco fuori dagli spazi assegnati, senza autorizzazione da parte del personale della struttura, appositamente annotata sul cartello indicativo del banco assegnato;
 - d) cessione del banco assegnato a persona non ammessa a partecipare.
2. E' previsto il diniego alla partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla struttura regionale competente per un periodo di 14 mesi nei seguenti casi:
 - accertamento di dichiarazioni non veritiere;
 - cessione del banco a persona non ammessa a partecipare;
 - rifiuto di rimuovere scaffalature, alzatine, tettoie e similari a seguito di segnalazione dell'esercente commerciale e gli arredi non autorizzati, a seguito di constatazione dal personale della struttura regionale competente;
 - rifiuto di rimuovere il materiale riconosciuto come inammissibile dall'apposita commissione;
 - mancata segnalazione dell'impossibilità a partecipare a "L'Atelier" almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
3. Ai partecipanti all'Atelier a cui sia stata incamerata la cauzione, la successiva partecipazione comporterà il raddoppio di quella versata per l'edizione sanzionata (da 300,00 a 600,00 € a 1.200,00 ...). L'adesione all'edizione successiva ad una regolare partecipazione comporterà il ritorno alla cauzione minima prevista.
4. In caso di recidiva per la medesima infrazione la sanzione viene come di seguito maggiorata:
 - per le infrazioni di cui al punto 1, lettera c), è previsto il diniego a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla struttura competente per un periodo di 14 mesi;
 - per le infrazioni di cui al punto 2, il diniego a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla struttura competente per un periodo di 28 mesi.
5. E' prevista la perdita della conservazione del posto, nei seguenti casi:
 - mancata occupazione del banco assegnato, non dovuta a comprovati motivi;
 - mancata esposizione del cartello indicante la produzione in serie di cui all'art. 10, comma 2;
 - mancata o falsa compilazione della scheda indicativa dei materiali utilizzati, ai sensi dell'art. 10, comma 3;
 - abbandono del banco assegnato prima del termine della manifestazione, in assenza di comprovati motivi, da comunicare alla struttura competente entro 10 giorni successivi alla manifestazione.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono contestate in forma scritta da parte della struttura regionale competente, dopo la conclusione della manifestazione.
7. A seguito di presentazione di produzione non conforme contestata per due volte in un biennio (decorrente dalla prima contestazione) sarà sospesa l'iscrizione dal registro dei produttori per un periodo di sei mesi, come disposto dall'articolo 8, comma 7bis della legge regionale 2/2003 e successive modificazioni.

ART. 10
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1. Nel rispetto del disposto della legge 30 luglio 1998, n. 281 “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” che, tra l’altro, all’articolo 1, comma 2, riconosce, ai consumatori ed agli utenti, come fondamentali i diritti alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, ad un’adeguata informazione e corretta pubblicità, gli espositori sono tenuti a segnalare, tra la produzione esposta sui banchi o negli stand, quella realizzata mediante il ricorso a lavorazioni in serie.
2. La segnalazione deve essere fatta esponendo **IN MODO BEN VISIBILE** il cartello, inviato dalla struttura regionale competente insieme a quello indicativo del banco, oppure altro apposito cartello informativo, realizzato a cura del produttore interessato, che evidenzia le lavorazioni in serie all’interno del processo produttivo.
3. Gli espositori del settore tradizionale devono altresì compilare e tenere a disposizione degli organi di vigilanza e degli utenti la scheda indicativa dei materiali utilizzati, tra quelli individuati come ammissibili dalla Giunta regionale con deliberazioni nn. 3086 del 23 settembre 2005 e 3876 del 15 dicembre 2006 e successive modificazioni.
4. Gli espositori di prodotti tessili appartenenti al settore tradizionale, qualora utilizzino tessuti a composizione mista, devono indicare la composizione e le percentuali delle fibre utilizzate.